



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni Regionali/Interregionale dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

e, p.c: Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Oggetto: Attività di prevenzione incendi in materia di controllo sui prodotti impiegati ai fini
della sicurezza antincendio.

Il controllo sui prodotti impiegati ai fini della sicurezza in caso di incendio è stato esplicitamente inserito nel novero dei settori in cui si esplica la prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 139/2006, come modificato dal D.Lgs. 97/2017 e dal D.Lgs. 127/2018.

Si tratta di una specifica competenza attribuita a questa Amministrazione, anche da normative comunitarie, con lo scopo di garantire condizioni di pari concorrenza degli operatori economici, la libertà di accesso al mercato dell'Unione Europea, nonché la conformità e la sicurezza dei prodotti stessi. Concorrono, inoltre, implicazioni di sicurezza pubblica, nel caso di prodotti antincendio difformi ed installati o posti in esercizio, anche in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Pertanto, l'attività in questione coinvolge primariamente le condizioni per la commercializzazione dei prodotti antincendio ed eventualmente la sicurezza delle attività in cui essi sono installati ed impiegati.

Considerato che è da poco entrato in vigore il nuovo regolamento comunitario sul quadro comune della vigilanza sul mercato unionale e la conformità dei prodotti (Regolamento UE n. 1020/2019), si dispone di implementare l'attività in questione, attualmente svolta dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, la quale si avvarrà delle strutture territoriali presso le Direzione regionali/interregionali dei Vigili del Fuoco (Nuclei investigativi antincendio territoriali) e presso i Comandi dei Vigili del Fuoco (Uffici di prevenzione incendi, Uffici di polizia giudiziaria).

Tutto ciò premesso, considerato che è in corso l'attività formativa nei riguardi del personale che a suo tempo ha manifestato la propria disponibilità, l'attivazione dei controlli avverrà presso ogni singola Direzione regionale quando:

- sia stato formato un numero adeguato di unità che comprenda, oltre al personale operativo, almeno un direttore o ispettore antincendi e un direttore o ispettore amministrativo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica avrà inviato i prodotti già acquisiti o gli estremi di quelli da acquisire.

Si evidenzia che la convenzione in essere con il Ministero dello Sviluppo Economico “*per lo svolgimento di iniziative congiunte per la conformità dei prodotti di interesse comune*”, prevede l’integrale finanziamento delle attività. Pertanto, per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario, queste troveranno copertura finanziaria anche se eccedenti i limiti previsti per gli straordinari ordinari.

Infine:

- si raccomanda l’adozione di tutte le misure volte alla puntuale rendicontazione, che dovrà essere svolta dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, di tutte le spese connesse allo svolgimento dei controlli previsti dalla convenzione (compensi per lavoro straordinario, corsi di formazione, missioni, incentivi, utilizzo di mezzi di servizio e relativo carburante, acquisto di mezzi ed attrezzature, ecc.);
- si evidenzia che le risorse previste in convenzione sono, in quota parte, già disponibili sui pertinenti capitoli di spesa;
- con successiva direttiva, la Direzione centrale fornirà le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività, anche in considerazione dei compiti di polizia amministrativa e/o giudiziaria da svolgere o delle azioni a tutela del mercato da adottare o eseguire.

L’avvio delle attività avviene in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2021, con riserva di definire una migliore e più efficiente definizione dei criteri di organizzazione delle stesse, qualora si renda necessario.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)